

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Rep. n. 339

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di “Rigenerazione ed Efficiamento Palazzetto dello Sport - Pala Pace - Comune di Vibo Valentia”, finanziato con risorse PNRR, Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 1 e 2, finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU – CUP E43I22000070006 - CIG 9745146CDF –

L’anno duemilaventitre (2023) il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre, presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d’Ungheria, avanti a me Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 7 del 14 settembre 2023, di seguito nel presente atto denominato



semplicemente “Comune”;

2) il Sig. Pietro Nocera, nato a Vibo Valentia il 01/01/1970, residente in Vibo Valentia, Via Scesa del Gesu' n. 29, (C.F. NCRPTR70A01F537C), il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto, in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa “COSTRUIRE GROUP S.R.L.”, con sede legale in Ionadi (VV), Via Antonello da Messina - partita IVA n. 03373060791 - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia, con il numero R.E.A. 170903; giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dalla Provincia di Vibo Valentia e rilasciato dalla CCIAA di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia che si trova depositato agli atti del Comune; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 08 settembre 2017, si è preso atto del Regolamento di Funzionamento della Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di Committenza, adeguato al nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Convenzione sottoscritta in data 25 ottobre 2008 e del comma 4 lett. c) dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;


- che con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 17/03/2023, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e, con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 29/03/2023, è stato approvato il Progetto

Definitivo/Esecutivo relativo all'intervento denominato "Rigenerazione ed Efficientamento Palazzetto dello Sport - Pala Pace - Comune di Vibo Valentia" - CUP E43I22000070006 - dell'importo complessivo di Quadro Economico pari a € 600.000,00 (euro seicentomila/00), redatto dall'Operatore Economico incaricato, Architetto Francesco Mirabello, CF: MRBFNC84B19F537P - P.IVA: 03595130794 e validato dal RUP, ing. Onofrio Maragò, in data 24/03/2023, con verbale di validazione (ex art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016), in contraddittorio con il progettista, Architetto Francesco Mirabello;

- che con Determinazione dirigenziale a contrattare n. 564 del 30/3/2023 (203/2023 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile), è stata delegata la SUA Provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema di bando;

- che con Determinazione n. 498 del 30/3/2023, adottata dal Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia, si è stabilito di appaltare l'intervento suddetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo di €. 408.000,00 (euro quattrocentoottomila/00), di cui €. 395.229,05 (euro trecentonovanta cinquemiladuecentoventinove/05) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed €. 12.770,95 (euro dodicimilasettecentosettanta/95) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione dirigenziale del Comune di Vibo Valentia n. 838 del 12/05/2023 (n. 302/2023 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti



Protezione Civile) si stabiliva tra l'altro:

1) di approvare i verbali gara n. 1 e n. 2 redatti rispettivamente in data 26/04/2023 e 05/05/2023, relativi alla proposta di aggiudicazione per i lavori di "Rigenerazione ed efficientamento Palazzetto dello Sport - Pala Pace - Comune di Vibo Valentia - dai quali si evince che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Costruire Group S.r.l. con sede in Ionadi (VV) - Via A. Da Messina - Lottizzazione il Casello snc - P. IVA 03373060791;

2) di aggiudicare l'appalto dei lavori suddetti alla ditta anzidetta - per l'importo di € 265.506,97 (euro duecentosessantacinquemilacinquecento sei/97) oltre € 12.770,95 (euro dodicimilasettecentosettanta/95) per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 32,822%;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- che alla spesa complessiva per l'esecuzione dell'appalto, si può far fronte con i fondi PNRR Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" Cluster 1 e 2, di cui alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 200109 Bilancio 2023;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i propri costi della manodopera ammontano ad € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) ed i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad € 13.000,00 (euro tredicimila/00);

- che il Settore 5, con la determina citata, ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la

Pubblica Amministrazione;

- che l'Appaltatore ha presentato, in data 25 luglio 2023, la dichiarazione circa la composizione societaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n.187;

- che, con nota prot. d'ingresso n° 19305, del 05/05/2023, è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia (VV), ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., la comunicazione antimafia per l'impresa "COSTRUIRE GROUP S.R.L.", mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, relativa all'impresa anzidetta, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL 39080151, regolare certificato DURC relativo all'Appaltatore, valido sino al 11 ottobre 2023;


- che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

- che il Responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore hanno accertato la permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'G' or a similar symbol, written in black ink.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari e il Cronoprogramma, nonché ogni altra prestazione, per quanto non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore, ha reso la dichiarazione secondo cui l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre

utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2022-2024, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29 aprile 2022 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dell'appalto dei lavori di **“Rigenerazione ed efficientamento Palazzetto dello Sport - Pala Pace - Comune di Vibo Valentia”**. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.



h

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 278.277,92 (euro duecentosettantottomiladuecentosettantasette/92) oltre IVA al 10%, così suddiviso:

- € 265.506,97 (euro duecentosessantacinquemilacinquecentosei/97) per lavori al netto del ribasso del 32,822%
- € 12.770,95 (euro dodicimilasettecentosettanta/95) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari.

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti; in caso di violazione, si procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e secondo le disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E43I22000070006 ed il codice CIG 9745146CDF assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà

effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche,
presso:

Numero conto corrente: 1016063

Istituto di credito: Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Filiale di Vibo Valentia
IBAN IT48X0538742830000001016063

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente anzidetto, sono i seguenti:

- Sig. Nocera Pietro, nato a Vibo Valentia il 01/01/1970, residente in Vibo Valentia, Via Scesa del Gesù, n. 29, (C.F. NCRPTR70A01F537C);

- Sig.ra Cammarata Liberata, nata a Vibo Valentia il 01/08/1972, residente in Vibo Valentia, Via Pier Santi Mattarella, n. 2, (C.F. CMMLRT72M41F537W).

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 10 agosto 2023 e depositata agli atti del Comune.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto definitivo-esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29/03/2023, composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:


ELENCO ELABORATI

01 Relazione tecnica generale

02 Relazione di sostenibilità dell'opera

03.1 Rilievo planimetrico e fotografico

Handwritten signature



03.2 Stato di consistenza delle opere esistenti

04 Elaborati grafici

04.1 Inquadramento territoriale

04.2 Elaborati grafici stato di fatto

04.3 Elaborati grafici stato di raffronto

04.4 Elaborati grafici stato di progetto

05 Computo Metrico estimativo e allegati

06 Quadro economico

07 Schema di contratto

08 Capitolato speciale d'appalto

09 Cronoprogramma

10 Piano di sicurezza e coordinamento e allegati, stima dei costi della sicurezza

11 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati e rimarranno depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei

lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.


L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Disposizioni Specifiche PNRR.

1. L'Appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera



ultimata una targa fissa) con la dicitura “*Opera finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M2C4I2.2*” e i loghi dell’Unione Europea e del Comune di Vibo Valentia. L’emblema istituzionale dell’Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori).

2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come risultante dalla relazione sul rispetto dei principi DNSH;
3. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia per l’occupazione giovanile sia per l’occupazione femminile;
4. L’Appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

ARTICOLO 10: Termine utile per l’ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 180 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010. (art. 14 del CSA).

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0,30 per mille dell'importo contrattuale.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di recesso del contratto.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 11: Anticipazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo, ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, erogherà all'Appaltatore, su specifica richiesta di quest'ultimo, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prevista dal medesimo comma.



L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 12: Pagamenti.

I pagamenti verranno erogati a stati di avanzamento così come previsto nel capitolato speciale di appalto. L'Impresa aggiudicataria è consapevole ed accetta che i pagamenti verranno corrisposti, dietro presentazione di regolare fattura, e solo previo avvenuto trasferimento ed accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

ARTICOLO 13: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;


m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 14: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

82



Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 15: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 16: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 63.508,58 (euro sessantatremilacinquecento otto/58), a mezzo polizza fidejussoria n. 113832249, rilasciata in Vibo Valentia (VV), in data 17 luglio 2023, dalla compagnia "Groupama Assicurazioni S.p.A." –

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Impresa ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., perché in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, prevista dalla normativa ed in corso di validità, esibita in copia conforme all'originale dichiarate dalla parte.

ARTICOLO 17: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza CAR n. 113917169 per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), rilasciata in data 24/08/2023 dalla compagnia "Groupama Assicurazioni S.p.A.", dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 18: Divieto di cessione del contratto.


Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

82

ARTICOLO 19: Subappalto.

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla vigente normativa, le lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile OG1 e OG11.

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. 2022-2024 del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29 aprile 2022 e dei suoi allegati.



Il subappaltatore ha gli stessi obblighi dell'Appaltatore anche in merito alle "Disposizioni Specifiche PNRR" di cui all'art.9.

ARTICOLO 20: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni. A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 21: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.



ARTICOLO 22: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Ionadi (VV), Via Antonello da Messina - tel. 0963 374494 – pec costruiregroup@pec.it - mail costruiregroup@aruba.it -

ARTICOLO 23: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 24: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 25: Patto di integrità.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 26: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto definitivo-esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 54 del 29/03/2023. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

Si applica la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, in forza della disposizione transitoria dell'art. 226, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, che prevede la non applicazione di tale Decreto per le procedure e i contratti già in essere alla data di entrata in vigore dello stesso, rendendo perciò applicabile alla fattispecie, la disciplina previgente a tale data.

ARTICOLO 27: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 22 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Pietro Nocera, nella qualità**

Pietro Nocera

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** *KL*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. dall'uno al ventisette del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Pietro Nocera, nella qualità**

Pietro Nocera

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** *KL*

